AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Selezione delle manifestazioni di interesse per l'effettuazione di iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Premessa

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", all'articolo 1, comma 317, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.

Presentazione delle candidature

Le iniziative di elevata utilità sociale devono riguardare progetti relativi alla realizzazione di nuove costruzioni, all'acquisizione di immobili nuovi o all'acquisizione di immobili da ristrutturare, riferiti a:

- strutture sanitarie e assistenziali
- strutture scolastiche
- uffici pubblici
- residenze universitarie
- altre tipologie di immobili destinati ad utilizzo con finalità sociali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alla pubblicazione di un Avviso diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per individuare le iniziative da sottoporre alla valutazione dell'INAIL con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Avviso è indirizzato alle Amministrazioni e agli Enti che non si siano trovati in stato di dissesto finanziario negli ultimi dieci anni.

Le Amministrazioni e gli Enti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire l'istanza redatta secondo il modello allegato, corredata da una relazione descrittiva del progetto di

massimo 4 pagine in formato A4, alla casella di posta elettronica <u>investimentisociali@governo.it</u>, entro il termine del 15 settembre 2015.

Le istanze presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Requisiti per l'accesso al programma

Le iniziative individuate nel Decreto sono trasmesse all'INAIL che, previa valutazione sulla compatibilità tecnica, economica e finanziaria degli investimenti, inserisce gli interventi nel proprio Piano triennale degli investimenti.

Con appositi accordi vengono successivamente regolati i rapporti tra INAIL e le Amministrazioni e gli Enti destinatari degli interventi (di seguito Enti alienanti).

Secondo la tempistica e i termini definiti negli accordi, a fronte dell'investimento effettuato, gli Enti alienanti selezionati dovranno corrispondere all'INAIL un canone di locazione determinato ai sensi della regolamentazione interna dell'Istituto.

Il canone è, a titolo indicativo, determinato nella misura del 3 per cento del costo complessivo, pari alla sommatoria del prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, del costo totale dei lavori effettuati, del costo della progettazione e di ogni altra spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera, compresa IVA.

L'investimento non sarà ammesso al programma se il costo complessivo, pari alla sommatoria del prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, del costo totale dei lavori effettuati o da effettuare, del costo della progettazione e di ogni altra spesa sostenuta o da sostenere per la realizzazione dell'opera, compresa IVA, risulta inferiore a 3 milioni di euro.

La partecipazione al Programma è riservata in via esclusiva alle seguenti tipologie di investimenti:

- A. Realizzazione di nuovi edifici per i quali sia già in corso un appalto di lavori da portare a termine a cura dell'Ente alienante fino a ottenere il collaudo provvisorio (con esito favorevole) di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'agibilità.
- B. Progetti validati dall'Ente alienante e immediatamente appaltabili, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardanti edifici da costruire *ex novo*; l'INAIL gestirà l'appalto di costruzione dopo aver acquisito la titolarità dell'area e dei progetti.
- C. Progetti validati dall'Ente alienante e immediatamente appaltabili ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardanti edifici esistenti i cui lavori, gestiti da INAIL, consistano in una messa a norma degli stessi; anche per quest'ultima fattispecie il finanziamento comporterà l'acquisizione della proprietà dell'edificio da parte dell'INAIL.

I requisiti di accesso al programma devono essere posseduti al momento della verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell'investimento da parte dell'INAIL.

In caso di esito negativo della verifica, l'iniziativa non sarà ammessa al programma di investimento.

Del presente avviso è data pubblicità sul sito istituzionale del Governo italiano.

Roma,